



CITTÀ DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 163	OGGETTO: Associazione Culturale e Naturalistica 'A Refera - "Giochin'Arte" - 3° Edizione – Concessione patrocinio.
Del 18/09/2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 17,30 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.		Presente	Assente
Angelo Lupi	Sindaco	x	
Rita Dappi	Assessore	x	
Mauro Rossi	"	x	
Silvia Mancini	"	x	
Giulio Beltramme	"	x	
Marco Taurone	"	x	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Su proposta dell'Assessore _____/Sindaco

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.LGS. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : I Dip.	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole Dott. Giuseppe Scaramella
IN DATA: 18/09/2014	
RESPONSABILE DEL: II Dip.	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:Favorevole Dott.ssa Alessandra Galizia
IN DATA: 18/09/2014	

Premesso che la normativa prevede un divieto di spese per sponsorizzazioni ex D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010;

Che successivamente l'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 35/2012 ha stabilito che gli enti di diritto privato, di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice Civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche;

Che la suddetta norma prevede delle deroghe all'erogazione di contributi per gli enti di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice Civile suddetti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione;

Che, successivamente al D.L. 95/2012, alcune sezioni della Corte dei Conti sono tornate sull'argomento in materia di contributi;

Che per quanto sopra si è passati da una interpretazione estensiva del concetto di sponsorizzazione ad una meno estensiva; infatti si osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex D.L.n.78/2010 presuppone un vaglio di natura teleologica, al fine di qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla forma, quale spesa di sponsorizzazione e la relativa funzione;

Che la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuovere l'immagine; sarebbero infatti vietate le spese relative ad iniziative di soggetti terzi (esempio: sponsorizzazione di una squadra di calcio), mentre sembrerebbero ancora consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionali preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

Che da quanto sopra esposto si evidenziano forti dubbi interpretativi da parte delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti, interpretazioni che si moltiplicano da circa quattro anni, dubbi interpretativi che dovrebbero essere risolti con un semplice intervento di interpretazione autentica da parte del legislatore, anche al fine di evitare un dispendio di energie da parte di organi istituzionali ed uffici pubblici;

Che i due distinti istituti hanno due finalità assolutamente diverse: i contributi a terzi per definizione non hanno come finalità la promozione pubblicitaria del soggetto pubblico; le sponsorizzazioni invece perseguono necessariamente uno scopo pubblicitario e non attengono in alcun modo alle somme erogate dall'ente per l'esercizio delle proprie funzioni;

Considerato che l'Ente può realizzare il proprio interesse di sostenere una attività valutata come rilevante e di interesse generale e che si svolge sul proprio territorio tendente a valorizzare il territorio e la propria comunità locale attraverso il patrocinio e la promozione di attività culturali e di aggregazione che abbiano una positiva ricaduta sulla comunità locale;

Che la scelta dell'Ente deve essere esplicitata e motivata nei relativi atti ed evidenziare le ragioni per le quali tale fine viene ritenuto meritevole;

Che l'Associazione Culturale e Naturalistica 'A Refera a proposto di realizzare la 3° Edizione di "Giochin'Arte", sulle seguenti aree tematiche: 1) Gioco, identità e memoria locale; 2) Educazione al recupero; 3) Arte e Artisti di Strada;

Che le attività proposte riguardano la promozione culturale (incontri, dibattiti, mostre, premi, concorsi e attività simili) e lo spettacolo;

Che ci si pone l'obiettivo di coinvolgere l'intera cittadinanza all'interno del centro storico;

Che, attraverso anche attività ludiche del passato dedicate ai bambini, si realizzi uno scambio intergenerazionale e interculturale;

Che tale manifestazione giunta alla terza edizione negli scorsi anni ha avuto un positivo riscontro da parte della cittadinanza;

Che per quanto sopra esposto l'amministrazione comunale ritiene che possa essere concesso il patrocinio nonché l'erogazione di un contributo economico di € 500,00 per tale manifestazione che tende a valorizzare il territorio, le tradizioni e la cultura locale, nonché l'incontro e lo scambio tra generazioni;

DELIBERA

di stabilire che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

di concedere, per quanto i premessa motivato, il patrocinio del Comune di Cave per la manifestazione “Giochin' Arte” 3° Edizione che si svolgerà nel centro storico di Cave nei giorni 26/27/28 settembre 2014, e che verrà realizzata dall'Associazione Associazione Culturale e Naturalistica 'A Refera (il cui relativo Atto Costitutivo e Statuto risultano depositati presso il Comune);

di erogare, per quanto in premessa motivato, il contributo di € 500,00 all'Associazione Culturale e Naturalistica 'A Refera, per la realizzazione della manifestazione “Giochin' Arte” - 3° Edizione, che si svolgerà nel centro storico di Cave nei giorni 26/27/28 settembre 2014; l'associazione dovrà utilizzare il Logo del Comune e la dicitura “con il patrocinio della Città di Cave” sul relativo materiale che pubblicizza l'evento;

di stabilire che la somma di € 500,00 verrà erogata con le seguenti modalità: il 50% prima dell'evento e il restante 50% a rendicontazione;

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

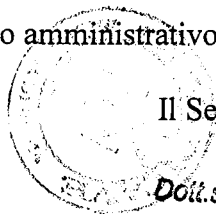
F.to Giosy Pierpaola Tomasello

IL SINDACO

Fto Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 14 OTT. 2014



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

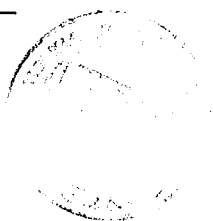
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va



Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va